



LEGGE 23 dicembre 1980, n. 103 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 30 dicembre 1989)

Proroga dei contratti di locazione.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 dicembre 1980.

Art. 1

I contratti di locazione di immobili ad uso di civile abitazione stipulati fino al 31 dicembre 1980 sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1981.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella Legge 20 marzo 1974 n. 23.

Art. 2

La validità dei contratti di locazione di immobili adibiti a negozi, artigianali, commerciali, agricole, industriali e professionali stipulati fino al 31 dicembre 1980 è prorogata a tutto il 31 dicembre 1981.

La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario ed anche in casi di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo.

In caso di morte del conduttore la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti già conviventi con lo stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 1980/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Berardi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva